

RISPOSTE AI QUESITI

FILE AGGIORNATO AL 03 DICEMBRE 2020

D1. Quesiti diversi relativi ai requisiti di partecipazione alla gara.
R1. Si evidenzia che la Stazione appaltante, ai fini di garantire l'imparzialità di trattamento dei concorrenti, non esprime consulenze, pareri o valutazioni in ordine a casi specifici relativi a modalità di copertura dei requisiti di partecipazione, per concorrenti singoli, in raggruppamento o che facciano ricorso all'avvalimento, definiti in coerenza alle disposizioni di cui al vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).
D2. Si chiede l'invio della modulistica di gara - domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative, offerta economica - in un formato scrivibile (word) anziché in formato PDF. (quesito del 02/12/2020)
R2. Si precisa che, al fine di evitare l'eventuale modifica da parte dei concorrenti degli atti predisposti dalla Stazione Appaltante, non è possibile rendere disponibile la documentazione di gara in altro formato.
D3. La garanzia provvisoria rilasciata da Istituto Bancario necessita di autentica notarile della sottoscrizione? (quesito del 02/12/2020)
R3. No. Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga rilasciata mediante fideiussione bancaria o assicurativa la stessa deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i poteri di firma del sottoscrittore.
D4. Si chiede se, nel caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito, nel modulo offerta economica sia sufficiente la compilazione con i dati della capogruppo (il modulo pubblicato è predisposto solo per una ditta) apponendovi la firma digitale di tutti i componenti il raggruppamento, oppure se è necessaria l'indicazione dei dati di tutti i componenti il raggruppamento. (quesito del 02/12/2020)
R4. Il modello predisposto dalla Stazione Appaltante va ampliato indicando i dati di tutti i componenti il raggruppamento (capogruppo e mandanti); lo stesso dovrà essere firmato digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento.
D5. Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 del Disciplinare di Gara, laddove viene richiesto un fatturato specifico relativo ad almeno n.2 contratti nel triennio "... ciascuno di importo complessivo annuo pari ad almeno il 60% del valore annuale a base di gara ovvero €. 109.874,04...", si chiede di chiarire l'esatto valore richiesto dei contratti svolti per servizi analoghi e precisamente: a. Che ogni contratto per servizi analoghi deve avere un fatturato annuo, per il periodo 2017-2018-2019, pari ad almeno €. 109.874,04; b. Che quindi il fatturato specifico annuo da documentare deve ammontare ad almeno €. 219.784,08 quindi molto di più del requisito richiesto al punto 8.2 del Disciplinare di capacità economico finanziaria, pari ad un fatturato complessivo medio annuo non inferiore a €. 183.123,40. Se infatti così fosse, ci troveremmo nella contraddizione per cui la richiesta di fatturato specifico annuo invalida e rende inutile il requisito richiesto per il fatturato globale annuo, con la conseguenza di aver posto in essere una condizione evidentemente incompatibile con la partecipazione alla procedura. Inoltre, sempre ai fini del possesso dei requisiti di fatturato globale e specifico, si chiede come vanno conteggiati da parte di un'impresa che ha iniziato l'attività nel corso dell'anno 2017 e quindi non può calcolare un'annualità completa. (quesito del 02/12/2020)
R5. In merito al requisito di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara il concorrente deve avere eseguito nell'arco del triennio 2017 – 2019 almeno n. 2 contratti ciascuno del valore annuale almeno pari al 60% del valore annuale a base di gara. Pertanto il valore complessivo richiesto per i 2 contratti, pari ad € 219.748,08, deve essere riferito all'intero triennio e non ad ogni annualità.
D6. Con riferimento a quanto descritto all'Art.8 del Capitolato Speciale recante Pesatura dei rifiuti e quantitativi fatturabili, laddove si dichiara che "Il quantitativo fatturabile in kg è quello rilevato al netto del peso dei contenitori", si chiede di chiarire il significato di questa affermazione e conseguentemente confermarne o meno la validità e i limiti ai fini dell'offerta economica predisposta dai partecipanti alla procedura. Anzitutto pare condizione rivolta a tutte le tipologie di rifiuti presenti in gara, la grande maggioranza delle quali viene gestita con contenitori monouso e che quindi diventano rifiuto anch'essi, con la conseguenza che l'appaltatore dovrebbe smaltire a proprie spese una parte dei rifiuti. Poiché detta ipotesi appare irrealistica, si chiede di chiarire se l'affermazione citata si riferisca eventualmente e solamente ai rifiuti trattati con contenitori recuperabili, individuandone i codici CER. In relazione ai rifiuti trattati con contenitore recuperabile, è prassi finora diffusa che questo tipo di contenitore sia consentivo per la raccolta e il trasporto dei rifiuti sanitari a rischio infettivo contraddistinti dal codice CER 180103. Quand'anche fosse intenzione dell'Ente appaltante consentire che il

servizio di gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo possa avvenire con contenitori recuperabili, cosa che in tempi di pandemia Covid riteniamo perlomeno poco prudente, considerando le procedure estremamente severe in corso e che prevedono addirittura l'uso di contenitori a chiusura irreversibile; se fosse quindi ammesso l'utilizzo dei contenitori recuperabili, cosa di cui non si trova traccia – ma onestamente nemmeno divieto – all'art.6 del Capitolato Speciale (Fornitura dei contenitori), tuttavia va chiarito che la previsione dell'Art.8 della quale stiamo chiedendo lumi non può essere applicata all'impresa che intenda fornire il servizio con contenitore monouso, per la motivazione già espressa.

(quesito del 02/12/2020)

R6. Si ribadisce che il quantitativo di rifiuti fatturabile, in chilogrammi, è quello rilevato al netto del peso dei contenitori. In merito alla tipologia di contenitori da fornire, il concorrente potrà utilizzare contenitori monouso e/o riutilizzabili, conformi alle norme di etichettatura e trasporto ADR, se non espressamente specificato in Capitolato (es. contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti).